



CITTÀ di Crotona
SETTORE 1
SERVIZIO AFFARI GENERALI

**REGOLAMENTO COMUNALE DI CROTONE SUL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ**

| Revisione | Data | Redazione e Verifica | Approvazione |
|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 00 | 11/06/2019 | SEGRETERIA GENERALE | C.C. n. 21 del 11/06/2019 |
| 01 | 05/10/2022 | SERVIZI AFFARI GENERALI | C.C. n. 87 del 05/10/2022 |

Articolo 1 (Istituzione e finalità)

1. In attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3 della Costituzione Italiana è istituita, presso l'Amministrazione comunale di Crotona, la Commissione per le pari opportunità tra donna ed uomo.
2. La Commissione è un organo permanente, che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art.3 della Costituzione Italiana.
3. La Commissione opera mediante l'attuazione di "azioni positive" (legge 10/04/1991- D.LGS n. 226/2003) per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o/e indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le differenze di genere e per riequilibrare la rappresentanza tra donna e uomo, in tutti i luoghi della decisione presenti sul territorio.
4. La Commissione si propone inoltre di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.
5. La Commissione ha sede nel palazzo comunale ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta.

Articolo 2 (Funzioni)

1. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una solida rete di rapporti tra le donne del territorio, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne elette nelle istituzioni.
2. Cura inoltre i rapporti con enti ed organismi con cui individua forme di collaborazione, di scambio, di coordinamento di iniziative e programmi comuni.
3. La Commissione si prefigge di instaurare ed intrattenere rapporti con le associazioni che promuovono i diritti e l'inclusione sociale dei soggetti a rischio di un trattamento non paritario e discriminatorio.

Articolo 3 (Compiti)

1. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio e ne fa oggetto di riflessione e dibattito, restituendole al territorio;
 - b) ai sensi dell'art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, avanza proposte per la predisposizione dei piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
 - c) lavora per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere azioni positive di sostegno all'imprenditoria femminile ai sensi dell'art. 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
 - d) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne;
 - d) promuove azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali, nazionali, in particolare promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale;
 - e) promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta orale e massmediale;

f) attraverso gli Uffici del Comune, attua iniziative che consentano alle donne di poter conciliare i tempi del lavoro, della cura della famiglia, del proprio impegno culturale e sociale promuovendo in particolare la conoscenza della normativa in materia di Tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonché la normativa inerente Misure a sostegno della flessibilità di orario di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ai sensi degli artt. 50 e 51 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; favorisce inoltre la conoscenza e la visibilità del sapere e del saper fare delle donne anche attraverso la letteratura, l'arte, la musica etc.;

g) promuove forme continuative di collaborazione con le donne immigrate, presenti sul proprio territorio, sia in forma singola che associata; promuove inoltre forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di Sviluppo;

h) promuove iniziative utili a contrastare la violazione dei diritti umani di cui sono vittime le donne ai sensi dell'art. 26 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

i) instaura ed intrattiene rapporti con le associazioni che promuovono i diritti e l'inclusione sociale dei soggetti a rischio di un trattamento discriminatorio e non paritario.

2. La Commissione per il conseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale:

a) riceve informazione dei provvedimenti di Giunta e di Consiglio assunti;

b) può esprimere parere sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, sul piano strutturale e sul regolamento urbanistico, nonché su ogni atto amministrativo di rilevante e diretto interesse per le finalità della Commissione;

c) può richiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;

d) può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, nel rispetto della regolarità istruttoria della proposta stessa ai sensi degli articoli 49 e 107 del D.Lgs. 267/2000. La Commissione trasmette le proposte di atti all'organo competente, il quale si deve esprimere sulle stesse entro trenta giorni.

3. La Commissione predisponde:

a) un documento programmatico per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per le sue iniziative e lo invia al Sindaco entro il 1° Ottobre di ogni anno.

b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 4

(Composizione, formazione e durata)

1. La Commissione è composta da tutte le elette nel Consiglio Comunale, anche se ricoprono la carica di Sindaco, e da esperte esterne, di accertata competenza e/o esperienza professionale e donne che abbiano maturato esperienze di carattere scientifico, giuridico, culturale, sportivo, politico e sindacale sulla condizione femminile ed/od operato nel sociale, designate in ragione di uno, da ogni gruppo consiliare, che non abbia al suo interno un consigliere donna. E' fatto salvo il diritto del consigliere donna di rinunciare alla nomina, con comunicazione inviata al proprio Capogruppo, in tal caso il gruppo consiliare di appartenenza indicherà un componente esterno in sua sostituzione.

2. Al fine di procedere alla nomina della Commissione il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Capigruppo, integrata dalle elette nel Consiglio comunale, acchè, si proceda alle designazioni ed alla nomina delle componenti esterne con le modalità specificate nel precedente comma.

2.1 Le singole designazioni, delle componenti esterne, devono essere corredate da un curriculum personale da cui possa rilevarsi l'effettiva competenza e/o esperienza professionale, nonché da una dichiarazione della singola designata dalla quale risulti non esistere motivi di ineleggibilità od incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale. Il curriculum e la dichiarazione devono essere sottoscritti dalla designata, autenticati, ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.

2. La proposta della Conferenza dei Capigruppo è iscritta all'o.d.g. della prima seduta utile, entro i sessanta giorni successivi alla convalida dei consiglieri eletti ed all'approvazione della proposta sugli

indirizzi generali di governo, e su di essi il Consiglio adotta le proprie determinazioni, nominando la Commissione.

3. Ad intervenuta esecutività della deliberazione di nomina, il Presidente del Consiglio, entro il termine di giorni cinque, indice la riunione per l'insediamento della Commissione.

4. Alla seduta della Commissione possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, tutti coloro che per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa.

5. Le componenti della Commissione Pari Opportunità decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive.

In caso di decadenza di una componente designata dal Consiglio, il Consiglio provvederà a definire la sostituta sulla base delle indicazioni fornite dai gruppi consiliari.

Articolo 5

(Organi della Commissione e loro elezione disposizione e compiti)

1. Nella prima seduta vengono elette la Presidente e la Vice Presidente, e la **Componente Segretaria** con votazione separata e a scrutinio segreto.

2. Sono organi della Commissione la Presidente che rappresenta la Commissione Pari Opportunità, la convoca, la presiede e ne coordina l'attività, nonché l'Ufficio di Presidenza **composto dalla stessa Presidente, dalla Vicepresidente e dalla Componente Segretaria.**

3. La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore alle Pari Opportunità.

4. La Commissione elegge, a maggioranza dei componenti, una Vice Presidente.

5. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Assessore e di Presidente di Commissione consiliare permanente.

6. La Presidente ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro.

7. L'avviso di convocazione, notificato a mezzo pec, contiene l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta. Deve pervenire alle componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore e il relativo avviso può essere effettuato a mezzo pec.

8. La Commissione deve essere convocata entro dieci giorni, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

9. La seduta è valida, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.

Articolo 6

(Validità delle decisioni)

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni che riguardano persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di una singola componente, la Commissione decida di procedere a voto segreto.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti in prima convocazione; in seconda convocazione per le decisioni è richiesta la presenza di 1/3 delle componenti.

2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti della Commissione per le seguenti votazioni:

- Programmi e progetti di attività della Commissione e dei gruppi di lavoro
- Decisioni sull'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione
- Approvazione della relazione annuale
- Modifiche al regolamento

3. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della Presidente.

Articolo 7 (Interventi ed audizioni)

1. La Commissione, a mezzo della Presidente che ne invia formale richiesta scritta, può chiedere l'intervento alle proprie riunioni, per essere sentiti su specifiche questioni e/o per fornire i necessari chiarimenti su proposte all'esame della Commissione stessa, del Sindaco, degli Assessori, nonché del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili degli Enti ed Aziende dipendenti.

2. La Commissione ha diritto di ottenere dal Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario Generale, dai Dirigenti, nonché dai Legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati e atti. A tale fine, la Presidente formula richiesta scritta al Sindaco, a cura del quale sarà informato il soggetto interessato. I soggetti richiesti hanno l'obbligo di fornire adeguata risposta, di norma, entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della richiesta, fatta eccezione per motivate difficoltà che devono essere espresse tempestivamente con risposta scritta, nella quale dovrà essere indicato il termine entro cui si provvederà.

3. La Commissione può altresì procedere all'audizione di soggetti estranei all'Amministrazione, nonché di rappresentanti di altri enti od associazioni.

3.1 Qualora l'audizione avvenga senza oneri, diretti od indiretti per il Comune, l'invito è rivolto dalla Presidente della Commissione.

3.2 Qualora invece dovessero nascere oneri a carico del Comune, la Presidente segnala al Sindaco l'esigenza dell'audizione indicando i soggetti che la Commissione intende sentire e gli oneri che il Comune deve affrontare.

3.3 Il Sindaco interessa la Giunta per l'esame, le determinazioni e per l'eventuale impegno di spesa.

3.4 Ove la Giunta decida per il non accoglimento della richiesta, adotta il conseguente provvedimento amministrativo, copia del quale, a cura del Sindaco, viene trasmesso alla Presidente.

3.5 La Commissione, in tal caso, può richiedere, a maggioranza assoluta dei voti, l'iscrizione della richiesta all'o.d.g. della prima seduta consiliare, acchè la determinazione sia assunta da tale Organo.

Articolo 8 (Gruppi di lavoro)

1. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito della Presidente, esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienze o conoscenze in merito agli argomenti affrontati.

2. Ogni gruppo di lavoro individua una Coordinatrice, che tiene contatti con la Presidente, le invia la convocazione del gruppo e partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza, ogni volta che sia ritenuto importante il suo contributo.

Ogni componente della Commissione Pari Opportunità può partecipare anche ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto.

Articolo 9

(Segretaria Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori)

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dalla Componente-Segretaria coadiuvata da una funzionaria comunale designata dal Sindaco, sentito il Segretario Generale.
2. Spetta alla Segretaria, a mezzo della funzionaria coadiutrice, organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. La Segretaria provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario della adunanze che viene dalla stessa sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al terzo comma dell'art. 25. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dalle componenti interessate.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capi gruppo ed al Segretario Generale per le attività conseguenti.
 - 3.1 Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Generale, verificandosi la necessità, segnala ai Dirigenti dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza.
4. Per ciascuna riunione la Presidente cura la redazione, entro i due giorni ad essa successivi, di un comunicato che illustra i lavori effettuati dalla Commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati. Sono esclusi riferimenti - anche se richiesti - alle posizioni assunte dalle singole componenti della Commissione. Sono inoltre esclusi riferimenti agli argomenti trattati dalla Commissione in sedute non pubbliche. Il comunicato è pubblicato all'albo comunale ed è inviato al Sindaco, alla Giunta, ai Capi gruppo, al Segretario Generale ed agli organismi di partecipazione popolare.

Articolo 10

(Compenso gettone di presenza)

1. **Per la partecipazione alle sedute è prevista, per ogni componente, la corresponsione di un gettone di presenza di importo pari a quello percepito dal consigliere comunale.**

Articolo 11

(Norma conclusiva)

1. Ai lavori della Commissione si applicano le norme del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale riguardo le Commissioni Consiliari Permanenti.